

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 3722 e 3667-A**

*Relazione orale*  
*Relatore VILLONE*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**Comunicato alla Presidenza il 21 gennaio 1999**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (n. 3722)

**d'iniziativa dei deputati BERTUCCI, FRATTINI, COSENTINO e BERRUTI (5380); VELTRONI, MUSSI, FOLENA, DOMENICI e SODA (5382); FRATTINI, GASPARRI e GIOVANARDI (5383); PALMA, PISTELLI, CANANZI, CERULLI IRELLI e ORLANDO (5407); PAISSAN (5413); NUCCIO CARRARA (5444); NUCCIO CARRARA (5445)**

*(V. Stampati Camera nn. 5380, 5382, 5383, 5407, 5413, 5444, 5445)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 1998*

E PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,  
in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in  
carica dei consigli regionali (n. 3667)

**d'iniziativa dei senatori SCHIFANI, LA LOGGIA e VENTUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1998**

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 3722*

**INDICE**

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	Pag. 4
Disegno di legge n. 3722 approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	» 6
Disegno di legge n. 3667 d'iniziativa dei senatori Schifani ed altri .....	» 7

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato Mario PEPE)

**Sui disegni di legge nn. 3667 e 3722**

20 gennaio 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge nn. 3667 e 3722, recanti modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3722, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede da un lato l'estensione a cinque anni della clausola «antiribaltone» (lo scioglimento dei consigli che ritirano il sostegno all'esecutivo), dall'altro la qualificazione come «grave violazione di legge» dell'elezione del governo regionale da parte di una maggioranza che non coincida con quella che ha vinto la consultazione elettorale;

ritenuto che tali disposizioni, così come formulate, appaiono difficilmente compatibili con l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli ordinamenti regionali;

rilevato, infatti, che la normativa in questione mira sostanzialmente a caratterizzare in senso tendenzialmente di legislatura la forma di governo regionale, che la Carta costituzionale definisce invece come governo parlamentare a tendenza assembleare (articolo 122);

ritenuto che in tal modo risulta di fatto anche la potestà delle regioni di prevedere – attraverso modifiche statutarie – appropriati strumenti di stabilità dell'esecutivo, come la sfiducia costruttiva introdotta, ad esempio, nel nuovo statuto della regione toscana;

considerato, altresì, che la qualificazione di un atto consiliare come grave violazione di legge in relazione ad un aspetto eminentemente politico quale quello attinente alla composizione politica della maggioranza consiliare costituisce un'evidente confusione tra sfera politica e sfera giuridica, che collide con il principio del divieto di mandato imperativo;

atteso che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati presenta, anche nella sua formulazione tecnica, numerosi elementi di incertezza, quali, ad esempio: il concetto di crisi, che non ha precisa valenza giuridica; una confusa linea di demarcazione

tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 1-*bis*; l'applicazione retroattiva o meno;

ritenuto, inoltre, che, a fronte di fattispecie che comportano lo scioglimento anticipato del consiglio regionale, non è stata prevista la procedura di cui all'articolo 126 della Costituzione, con il prescritto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale;

preso peraltro atto delle posizioni espresse in termini sostanzialmente favorevoli da autorevoli esponenti delle istituzioni regionali, onde appare necessario apportare al testo modificazioni rilevanti, tali da ricondurlo al vigente quadro costituzionale;

ribadita in ogni caso l'esigenza di attuare con urgenza una riforma costituzionale stralcio, che preveda l'attribuzione all'autonomia statutaria delle singole regioni del potere di definire la propria forma di governo (articolo 60 del progetto di legge costituzionale proposto dalla Commissione per le riforme costituzionali), in coerenza – del resto – con quanto già auspicato da questa Commissione in sede di esame del disegno di legge costituzionale atto Senato n. 3163, d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna;

esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3722 – e sull'abbinato disegno di legge n. 3667 nei limiti in cui con il primo non contrasti – alle seguenti condizioni:

*a)* che il comma 1 sia riformulato nel senso di stabilire che nel procedimento di scioglimento anticipato sia previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; ciò al fine di prevedere una specifica garanzia costituzionale nell'applicazione di una fattispecie che potrebbe determinare gravi incertezze di carattere interpretativo;

*b)* che la normativa prevista da detto comma abbia efficacia provvisoria in attesa che le regioni adottino una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecutivi;

*c)* che il comma 1-*bis* sia soppresso.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3722**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali**

Art. 1.

1. **Il comma 1 dell'articolo 8** della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dai seguenti:

«*I.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il sesto mese successivo.

*I-bis.* Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge l'elezione di un presidente e di membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formata a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali**

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito **dal seguente**:

«**Art. 8.** - *I.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il **terzo** mese successivo.

**2. Il consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126 della Costituzione, ancorchè non sia decorso il termine di cui al comma 1 per l'elezione di una nuova giunta e del suo presidente, nel caso di:**

*a)* cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati per dimissioni presentate contemporaneamente. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surroga;

*b)* delibera, adottata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di non procedere alla elezione del presidente della giunta.

**3. Il consiglio è altresì sciolto nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo statuto della Regione per l'esercizio provvisorio.**

**4. Ai fini di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 2 si considerano come contemporanee tutte le dimissioni presentate nell'intervallo tra due sedute del consiglio».**

**DISEGNO DI LEGGE N. 3667**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCHIFANI ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il quinto mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

2. Entro i quindici giorni successivi al fatto che ha determinato la crisi, il presidente della regione ne dà comunicazione al Commissario del Governo.

3. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale».

2. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

